



Comunicato stampa

Antiriciclaggio, forte disappunto dei commercialisti per decisioni governo su sanzioni e collegio sindacale

Miani: “Accolte alcune nostre richieste, ma grave non aver recepito le condizioni poste dalle Camere per l’approvazione del decreto. Disattese le legittime istanze dei professionisti”

Roma, 26 maggio 2017 – “Sul decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio, approvato lo scorso mercoledì in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, esprimiamo il nostro **forte disappunto** per le **sanzioni** previste anche per violazioni **meramente formali** degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione nonché per l’introduzione degli obblighi anche per le attività degli **organi di controllo** non incaricati della revisione legale”. E’ quanto afferma il presidente dei commercialisti, **Massimo Miani**, commentando anticipazioni di stampa di questi giorni.

“E’ sicuramente vero – continua Miani - che **diverse richieste dei commercialisti** dovrebbero essere state **accolte**. Si va dall’esonero dalla adeguata verifica per gli adempimenti dichiarativi e per quelli in materia di amministrazione del personale alla soppressione della disposizione che, a sorpresa, aveva inserito tra i soggetti obbligati anche i curatori fallimentari e i commissari giudiziali sino all’abolizione del registro antiriciclaggio e la riformulazione delle norme sulla conservazione, con possibilità di adempiere correttamente anche mediante la tenuta di un fascicolo cartaceo”.

“Tuttavia - afferma ancora Miani -, laddove dovessero risultare confermate le indiscrezioni circolate in questi giorni, i Commercialisti esprimono il loro grande disappunto in merito al **mancato recepimento delle condizioni** alle quali le **commissioni parlamentari**, all’esito dell’esame del testo, avevano **subordinato il loro parere favorevole**, con particolare riferimento **all’impianto sanzionatorio**. Il Governo, infatti, non avrebbe reputato di dover limitare le sanzioni antiriciclaggio alle sole violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, ripristinandone l’applicabilità (seppure con un importo ridotto) anche in relazione a violazioni meramente formali degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione. **Genera più di una perplessità** anche la logica sottesa alla **determinazione degli importi minimi delle sanzioni** previste per le violazioni non gravi: 2.000 euro per inadempimenti connessi ad obblighi formali quali l’adeguata verifica e la conservazione, 3.000 euro per l’omissione della segnalazione di operazioni sospette. Ancora una volta l’operato del legislatore ci fa pensare che questa normativa **non serva per prevenire e contrastare fenomeni illeciti**, ma per **imporci onerosi adempimenti e sanzionarne l’inosservanza**”.

Altrettanto **deludente**, per Miani, è la **mancata riproposizione dell’esonero dagli obblighi antiriciclaggio attualmente previsto a favore degli organi di controllo non incaricati della revisione legale**. “Anche in questo caso – commenta Miani - le **legittime istanze** dei professionisti risultano **disattese**. L’esonero ottenuto nel 2009 riguardava tutti gli organi di controllo e non solo quelli delle società obbligate, come oggi si vuol sostenere. Ne è prova evidente la Relazione illustrativa che accompagnava la modifica del d.lgs. 231/2001. Anche su tale versante si è persa, dunque l’ennesima occasione per rendere il sistema di prevenzione realmente equilibrato e coerente al contesto professionale cui si deve applicarsi”.